

Provincia di Biella

Ordinanza n° 9/621-4-376BI – Istanza in data 20 novembre 2012 della società “Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl”, con sede in Mosso, per rinnovo fuori termine di concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica dal bacino tributario del torrente Venalba, in Comune di Mosso, ad uso produzione di beni e servizi, con restituzione reflui in collettore consortile pubblico. Pratica provinciale n° 376BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la società “Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl”, con sede in Mosso (BI), con istanza in data 1 agosto 2000, presentata in data 4 agosto 2000 e registrata in data 7 agosto 2000, al n° 29.593 di protocollo provinciale, ha chiesto la concessione preferenziale di cui al successivo D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare, successivamente alla data del 10 agosto 1999; una portata massima istantanea di litri al secondo 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.200 d’acqua pubblica sotterranea dalla falda freatica mediante estrazione da un pozzo esistente ubicato in Comune di Mosso (foglio n° 16, particella n° 58), ad uso produzione di beni e servizi, con restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico; DATO ATTO che con D.D. della Provincia di Biella 22 maggio 2002, n° 1.924, è stata rilasciata alla società “Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl”, con sede in Mosso, l’autorizzazione in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 4 del D.P.G.R. n° 4/R/2001, alla continuazione della derivazione d’acqua sotterranea oggetto della domanda datata 1 agosto 2000, nelle more del rilascio del provvedimento definitivo di concessione preferenziale di cui al successivo comma 13 dello stesso articolo;

VISTA la successiva istanza datata 20 novembre 2012, presentata in data 22 novembre 2012 e registrata in data 23 novembre 2012, al n° 48.294 di protocollo provinciale, con la quale la società “Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl”, con sede in Mosso (BI), ha inteso chiedere il rinnovo ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, della concessione in precedenza accordata con D.D. della Provincia di Biella 9 dicembre 2005, n° 4.684, nonché specifica variante alla precedente istanza di concessione preferenziale datata 1 agosto 2000, per poter continuare a derivare:

Istanza	N° prese idriche	Comune	Qmax (lt./s.)	Qmed (lt./s.)	Vmax annuo (mc.)
1 agosto 2000	1 pozzo	Mosso	3,40	0,50	16.000
20 novembre 2012	Rio Tolera e n° 11 sorgenti	Mosso	5,00	3,00	95.000
	13	Mosso	8,40	3,50	111.000

d’acqua pubblica in parte dalla falda freatica, in parte dal rio Tolera ed in parte da un gruppo di 11 sorgenti tributarie del bacino del rio Venalba, in Comune di Mosso (BI), ad esclusivo uso produzione di beni e servizi, con restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico; DATO ATTO che la suddetta domanda di rinnovo datata 20 novembre 2012 è stata presentata (22 novembre 2012) oltre i termini (31 dicembre 2011) previsti dall’articolo 30, comma 1 e che, pertanto, a termini del comma 13, la medesima deve essere istruita come una nuova concessione; ACQUISITI i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda; RICHIAMATO l’articolo 7, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, il quale stabilisce che qualora un utente per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, lo stesso può richiedere ed ottenere

un'unica concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete;

RILEVATO che le captazioni idriche praticate dalla società "Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl", con sede in Mosso, come sopra individuate in base alle rispettive domande di concessione, concorrono tutte a soddisfare il fabbisogno e le necessità idriche connesse con l'attività tessile praticata esclusivamente nell'unità aziendale locale sita in regione Mongiachero, n° 18 del Comune di Mosso (BI), da cui l'acqua utilizzata viene poi restituita mediante un unico scarico confluyente in collettore consortile pubblico;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n° 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione." e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n° 23-9242, recante "Integrazione alla Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585 di approvazione delle Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra.";

VISTA la Deliberazione n° 10/2009 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI";

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R, recante: "Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n° 72-13725, recante "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006." e successiva di modifica 17 maggio 2011, n° 75-2075;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.";

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R, recante: "Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)";

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

VISTA la D.G.R. 28 febbraio 2011, n° 80-1651, recante: “Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n° 8/R”;

VISTA la D.G.R. 19 Settembre 2011, n° 16-2610, recante: Approvazione del documento "Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 20 novembre 2012 presentata dalla società “Finissaggio e Tintoria R. Mancini Srl, con sede in Mosso, sia depositata, unitamente agli atti di progetto / stato di consistenza ad essa allegati, presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13 febbraio 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Mosso, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 4 aprile 2014, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Provincia di Biella – Servizio Risorse idriche (piano terreno – ufficio n° 12). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto/stato di consistenza della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Comando Militare Regionale Piemonte di Torino, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella ed al Comune di Mosso, oltre che al concessionario richiedente.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
- il Funzionario referente per l'istruttoria è il Geom. Lucio MENGHINI;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 540 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione delle domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al predetto regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 28 gennaio 2014

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco